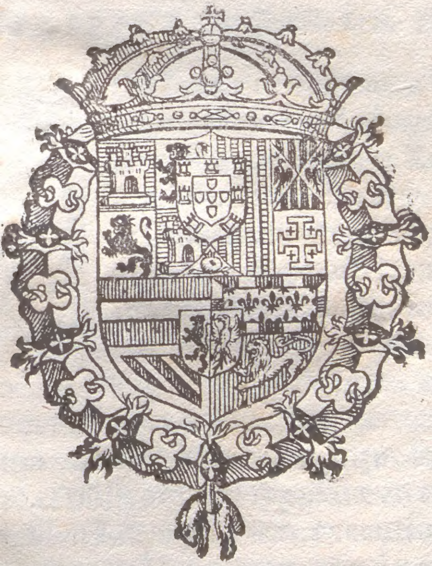
PRAGMATICAE EDITAE

PER ILLVSTRISS. AC ECCELL.
DOMINVM DON IOANNEM DE ZVNICA,
Comitem Mirandæ, Marchionemq;
Labagnesæ.

AC PRO REG. MAIESTATE IN PRAESENTI
Regno Vice Regem, Locumtenentem, ac Capitaneum Generalem, collectæ, & in ordinem redactæ.



NEAPOLI,

Apud Horatium Saluianum. 1587.

PRAGMATICAE EDITAE

PER ILLVSTRISS. AC ECCELL. DOMINVM DON IOANNEM DE ZVNICA,

Comitem Mirandæ, Marchionemq. Labagneſæ.

AC PRO REG. MAIESTATE IN PRAESENTI Regno Vice Regem, Locumtenentem, ac Capitaneum Generalem, collectæ, & in ordinem redactæ.

PRAGMATICA I.

PHILIPPVS Dei Gratia Rex. &c.

DON Ioannes de Zunica Comes Mirandæ, marchioque Labagneſæ, & in præſenti Regno præfatæ Regiæ, & Catholicæ Maieſtatis Vicerex, Locumtenẽs & Capitaneus generalis, &c. Audiuimus non ſine noſtri animi indignatione quã plures abuſus in tribunali cauſarum ciuilium Magnæ Curiæ Vicariæ in præiuditium veri, & recti cultus Iuſtitiæ, ac ſubditorum, quibus quantum fieri poteſt obuiare volentes, præſenti Pragmatica perpetuo valitura ſtatuimus, atque ſancimus.

Primo ad hoc vt obligationes ſtipulatæ in tribunalibus habeant paratam, liberã, & explicitam executionem pro vt merentur, Volumus atque Mandamus quod per Iudices ipſius Magnæ Curiæ non poſſint fieri decreta, prouiſiones, vel aliæ quecunque ordinationes in ſcriptis, vel oretenus quod præſtita Cautione per debitorem de ſoluendo debitum, & pœnam ſuperſedeatur in accuſando obligationes ipſas quando venit,

Iudices Magnę Cur. Vicariæ facere decreta vel prouiſiones quod pręſtita cautione

per debitorẽ de soluendo superſedea tur in accuſando obligationes ſub pœna vncia rum cẽtum prohibẽtur.

venit, & ceſsit dies ſolutionis, ſub pœna vntiarum centum, ad quam volumus teneri magiſtros actorum, & ſcribas ſcribentes, vel firmantes in pede dicta Decreta, & prouiſiones. Et volumus quod hoc intelligatur nedum reſpectu obligationum ſtipulatarum in tribunali Magnæ Curiæ, ſed etiam in quibuſcunque tribunalibus, & Curijs, tam huius fideliſſimæ Ciuitatis Neapolis, quam totius Regni, & idem obſeruari per Auditores prouinciarum, & alios quoſcunque Iudices, & officiales Regni.

Allegans ſatisfactionẽ, & non probãs in pœnã ducatorum duodecim incurrit, & ꝓcurator allegans nouam cõuentionẽ, in eãdem pœnam incurrit.

Item volumus, & Mandamus quod quando allegantur in iuditijs nouæ conuentiones, aut ſatisfationes, comparitiones hoc continentes debeant eſſe adeo lucidæ, & claræ, quod nulla penitus indigeant declaratione ſed exprimatur ſpecies ipſius nouæ conuentionis, & aliter dictæ comparitiones à Iudicibus, magiſtris actorum, ſeu ſcribis nullatenus admictantur, nec in ipſis comparitionibus fiant præſentationes ſub pœna ducatorum quinquaginta ab ipſis magiſtris actorum exigenda in caſu contrauentionis.

Item volumus quod allegans ſatisfactionem, & non probans incurrat in pęnam ducatorum duodecim applicandam pro medietate fiſco & pro alia medietate parti. Quodque in eandem pęnam ducatorumduodecim incurrat Procurator qui allegat nouam conuentionem applicandam dictam pęnam vt ſupra.

Qui facta exequutione cõparet allegãdo exequutionẽ factam in bonis alienis in pœnã ducatorũ duodecim incurrit.

Item volumus quod in eandem pęnam ducatorum duodecim incurrat ille qui facta executione, comparet allegando eſſe exequtum in bonis alienis, & illud non probauerit, & pęna diuidatur vt ſupra: Quo vero ad pęnas ex cauſa beneficiorum petitorum in iuditijs, nouarum conuentionum, & nominationum, terminorum ad repulſam, & nullitatum inuiolabiliter volumus obſeruari Pragmaticam editam Die vltimo Martij 1574. Datum Neap. In Regio Palatio Die 21. Menſis Martij 1587. El Conde de Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius pro Reg. Vidit Berricanus pro Reg. Dominus Vicerex Locũtenẽs, & Capitaneus generalis Mãd. mihi Baſtide de Munatones Sec. In Pragmaticarum I. fol. 7.

PRAG-

PRAGMATICA II.

DON Ioannes de Zunica Comes Mirandæ Marchio que Labagnesæ, & in præsenti Regno præfatæ Regiæ, & Catholicæ Maiestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus generalis, &c. Consueuerunt Regij Consiliarij dum accedunt super faciem loci extra territorium huius Ciuitatis Neapolis pro eorum salario recipere scutos auri tres pro singulis diebus vltra victum, & mercedem pro lectica, & equis, & cum ad nostras aures peruenerit quod inde orta est occasio maximā quantitatem pecuniarum erogandi, præcipue cum accedunt ad instantiam vniuersitatum quæ etiam per suos ministros fraudantur, super quo ad releuādos Regios subditos prouidere volētes (vt conuenit) ad moderandas immoderatas expensas, & fraudibus obuiandum præsenti pragmatica perpetuo valitura. Decernimus, atque statuimus quod hinc antea non possint Consiliarij, & Præsidentes Regiæ Cameræ Sūmariæ recipere plusquam ad rationem ducatorum octo pro quolibet die in quibus includantur mercedes lecticarum, & equorum, & expensæ pro ipsorum victu, & famulorum. Ita vt non possint aliud quidquam recipere à quocunque etiam minima, & à sponte dantibus, Mandamusque quod in interpositione decreti pro accessu interueniat Magnificus & Circumspectus Præsidens sacri Regij Consilij, & aliter Decretū interpositum sit ipso Iure nullum. Volumus etiam quod quādo accedunt ad instantiam vniuersitatum debeat per sacrum Consilium antequam Consiliarij discedant ab hac Ciuitate taxari numerus personarum vniuersitatis quæ debent Consiliariū comitari, & eorum salarium, quodque non accedat nisi vnus Aduocatus, & vnus Procurator, inhibemus prædictis Consiliarijs, & Præsidentibus ne simul comedant cū partibus, Aduocatis, & Procuratoribus, aut Agentibus; Salariū vero Iudicum magnæ Curiæ Vicariæ taxamus & limitamus in ducatis sex tantum cum eisdem cōditionibus. Et ita mandamus inuiolabiliter obseruari sub pæna Regiæ indignatio-

Consiliarij, & Præsidētes Reg. Sū. extra Ciuitatē non amplius quam octo ducatos pro omnibus expensis pro quolibet die recipiant.

Iudices Magnę Cur. Vicar. in ducatos sex pro quolibet die extra Ciuitatem taxātur.

nis. Datum Neap. in Regio Palatio Die XIIII. Mensis Aprilis 1587.

EL CONDE DE MIRANDA.

Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius pro Reg.
Vidit Berricanus pro Regens.

Dominus Vicerex, Locumtenens & Capitaneus Generalis
Mand. mihi Bastide de Munatones Sec.

In Prag. primo fol. x.

PRAGMATICA III.

DOn Ioannes de Zunica Comes Mirandæ Marchioque Labagnesæ, & in præsenti Regno præfatæ Regiæ, & Catholicę Maiestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Cum nuper ad nostras aures peruenerit quod tempore quo fit relatio in sacro Consilio, per Iudices Magnę Curiæ Vicarię ad finẽ videndi si instrumentum debet, aut potuit non liquidari seruata forma ritus pręsentantur In Aula sacri Consilij scripturæ & quandoque fit decretum quod visis scripturis Magna Curia prouideat, quod satis tendit in pręiuditium partium, & Regij Fisci, Volentes proptera super hoc prouidere præsenti Pragmatica perpetuo valitura decernimus atque mandamus, quod non recipiantur aliquæ scripturę, vel aliquod instrumentum, aut depositum ad impediendã liquidationem ipsius instrumenti nisi in ipsa Magna Curia. Magnaq; Curia ipsa pro Tribunali sedente, & non præsentatis scripturis, instrumentis, vel deposito in eadem Magna Curia per Citatum personaliter comparentem non admittatur ad præsentandum, & producendum prædicta in Aula Sacri Concilij sed ex eisdem attis debeat cognosci de iustitia vel iniustitia liquidationis, & quando in vltima contumatia reus Citatus non comparuerit, sed postea de sero, Coram Iudice

quod

quod instante actore in Curia sedente, & comparente Reo similiter tunc tantum debet recipi scriptura instrumentum vel aliquod depositum, & non in alio loco, & tempore. Mandamus etiam quod obseruetur inuiolabiliter prouisio alias facta super expediendis Citationibus super tenore instrumēti, tenoris sequētis inter principales ritus qui in Magna Curia seruantur, sunt hi qui de præsentationibus instrumentorum loquuntur, iure igitur decernimus, infrascripta capitula, quæ à prædecessoribus super hac materia constituta sunt pœnitus obseruari, hoc etiam addentes, vt de cætero Citationes super tenore instrumentorum per aliquem ex officialibus Magnę Curiæ expediri non possint præcipue extra ciuitatem Neap. Nisi prius instrumento in Curia præsentato, & pœnes actuarium relicto, ac per vnum ex Iudicibus viso, & lecto, ne subditi Regij quorum indemnitas curę est nobis forsan ex instrumentis non liquidis vt sepe accidit indebite grauentur & criminaliter molestentur sub pœna Regię indignationis. Datum Neap. Die 14. Mensis Aprilis, 1587.

Citationes super tenore instrumētorū per officialem expedirinō possunt extra Ciuitatē nisi prius instrumēto in Curia præsētato, ac per vnum ex iudicibus viso.

EL CONDE DE MIRANDA.

Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius pro Reg.
Vidit Berricanus pro Regens.

Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis, Mandauit mihi Bastide de Munatones Secr.

In Prag. primo fol. xj.

PRAGMATICA IIII.

SE bene dalli nostri predecessori Vicerè in questo Regno sono stati fatti alcuni ordini & pragmatice per le quali si è dato forma, e regola alli molti dispendij che si faceuano nel vestire, tanto di huomini, come di donne, e paramenti di case, &

Del vestire.

ſe,& altri adornamenti che à quelli ſeruenо. Tutta volta vedemo che le Pragmatiche predette ſono ſtate abuſate, & che in ciò ſi ſono fatte, e fanno molte ſpeſe, dalle quali ſono cauſati molti inconuenienti, & per tal cauſa venuti molti in pouertà, & conuenendo per il buon gouerno di queſto Regno, e beneficio publico di eſſo, che ſi dia ordine, forma, & eſpediente in la moderatione del detto veſtire, & altro, hauendo reconoſciuto le dette pragmatiche aliàs fatte, e publicate, ci è parſo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente renouare le Pragmatice predette nella forma infraſcripta. Et per tenore del preſente Banno omni tempore valituro, dare il modo nel quale ſi hanno da fare detti veſtiti, e paramenti che ſarà, videlicet.

In primis, che non ſi poſſano fare paramenti di caſa con neſſuna ſorte di tela di oro, nè di broccato, nè di argento, nè ſeta teſſuta con oro, nè argento, nè recamati, nè intratagliati con altra ſeta, nè oro, nè ponerui francie di oro ſe non di ſeta aſſolutamente.

Item permettemo che li letti, pauiglioni, e ſopra tauole poſſano eſſere, e farſi di tela, ò broccati di oro, & argento, cõ che non poſſano tenere recame neſſuno, ne intratagli, eccetto francie di oro, & di ſeta ala orba. Et in tutti li altri paramenti di caſa ſi prohibiſce che non ſi poſſano fare di broccato, nè tela di oro, e di argento, nè con francie, nè paſſamani di oro, nè d'altra ſorte di ſeta che ſia teſſuta con oro, ò argento, come ſtà detto di ſopra.

Item che li huomini, & donne non poſſano portare veſtiti di neſſuna ſorte di tela d'oro, nè d'argento, nè broccato fino, nè falſo di qualſiuoglia ſorte, ne guarnitione di broccato, nè tela di oro, nè di argento, nè paſſamani di oro filato, ne di neſſuna altra ſorte, come in quelli ci ſia oro perle, ne gioie, ſi non abſolutamente ſi poſſano fare di ſeta, e ſi permette alle donne ſolamente che poſſano portare giupponi di tela di oro, & argento, con che non ſiano recamati di neſſuna ſorte.

Item che tampoco ſi poſſano fare lauori con repunti, nè

con

con trinette in nessuna sorte de vestiti nè di huomo ne di dõne, doue viene à fare lauore, eccetto che le donne alli giupponi che non saranno di tela d'oro, nè di argento ci possano fare di detti repunti, e trenette.

Item si permette alle donne, che le loro sottane, e robbe le possano fare, e portare stampate, e detti vestiti si possano guarnire di guarnitione di velluto, di raso, & di armosino della larghezza che à loro piacerà. Et alli huomini possano fare di dette guarnitioni, dummodo che nõ ecceda vn quarto di palmo, & all'estremo di detta guarnitione ci possano ponere repunti, ò vna trenetta di seta, e non di oro, nè di argento, nè che faccia lauore.

Item si declara che si possano portare gioè, e bottoni, punte, collane, centure di oro di martello con perle, e pietre, e si permette ancora, che le donne possano portare rezzole di oro, & argento, & di cannuccie, e veli listati di oro, & argento, & ogni adornamento di fiori & ghirlande perche in questo non si fa prohibitione, ma si ben si prohibisce che non si possano fare guarnimenti alli vestiti di ciapperie di oro, & argento in nessuna forma.

Et perche hauendosi prouisto in quello che hanno da portare li huomini, e donne, conuiene ancora prouedersi nelli vestiti di loro seruitori. Per questo si dichiara che li paggi nõ possano portare nessuna sorte di seta, eccetto che li calzoni, cosciali, e maniche di gippone senza nulla guarnitione, e che le inforre di detti cosciali non possano essere stampate si non sempie similmẽte senza nulla guarnitione, & nelle mostre, e collaro delli loro ferraioli, o cappotti possano essere guarniti di velluto, raso, ò armesino solamẽte, & senza altra guarnitione, dummodo che non ecceda più di vno palmo, e mezzo, e che non possano portare calzette di seta, nè meno alle barette, e cappelli nulla trena di oro, ne di argento, ne recame, ma solo le dette barette, ò cappelli di velluto, ò seta sempiamente con vna trena di detta seta, ò velluto.

Item che li Staffieri non possano portare nulla sorte di seta, eccetto le barette, & la inforra del collaro del ferraiolo,

nè poſſano portare ſpate indorate, nè inargentate, ne alle loro barette, e cappelli poſſano portare nulla ſorte di oro, ne di argento.

Item che ancora che ſi permetta che ſi poſſano portare gualdrappe di velluto, ſi prohibiſce che quelle non ſi poſſano guarnire di oro, nè di argento, di neſſuna ſorte, ne anco dell'iſteſſo velluto, nè paſſamani, ne trenette, ma ſolamente ſi poſſa ponere per guarnitione in detta gualdrappa vna ſola francia di ſeta, e non più.

Item che li guarnimenti delli caualli non poſſano eſſere ſe non di coiro, ò di velluto ſenza nullo guarnimento di filo d'oro, nè di argento, ma che ſi facciano di detto coiro, ò velluto ſenza adornamento alcuno, eccetto che di ſeta, ita che ſi prohibiſce penitus il guarnirſi di oro, o di argento, ſi bene permetteno li briglie, & le ſtaffe indorate, ò inargentate, & etiam le chiauature di detti guarnimenti, dummodo che di quelli non ſi vſi ſe non alli extremi di dette guarnitioni, & fornimenti di dettti caualli indorati nè inargentate.

Item che alli guarnimenti de'cocchi, e lettiche non ſi poſſano fare guarnitioni di oro, ne di argento nè di tela di oro, ne di velluto meſcato con argento, nè trenette, nè paſſamani meſcati con oro, & argento, ma ſolum ſi permette, che ſi poſſano foderare di ſeta, e guarnire di paſſamani di ſeta, dummodo che non ci ſia oro nè argento, come ſi e detto, eccetto che le chiouetti con che ſi affiſſa detto lauoro poſſano eſſere indorati, e che li caualli di cocchio non poſſano portare guarnimenti di ſeta, ma di coiro e quelli con la chiauazzone indorata, e che non habbiano da hauere ferri, ne altra chiauazzone ſe non ſolamente quelli che ſaranno neceſſarij alli eſtremi ponendoſi quelli ferri che ſi pongono per tutto per fare moſtra, e quelli che ſi trouaſſero fatti di guarnimenti di caualli di Cocchij habbiano tempo di vno anno per conſumarſi.

Item ſi permette che tutti li adornamenti di letti, e di caſa che ſi ritrouàſſero fatti per inſino al di della publicatione del preſente ſi poſſano vſare in ogni tempo fin che ſaranno

con-

consumati non obstante che si ritrouano fatti contra il tenore,& forma sopradetta, dummodo che fra termine di venti giorni dopoi la detta publicatione quelli che si ritrouano in Napoli, & stanno in questa predetta Città, e di quaranta quelli che stanno: fuora per il Regno debbiano, e ciascuno di essi debbia dare notitia nella gran Corte della vicaria di tuti li adornamenti e letti accio in futurum nõ si commetta fraude.

Item quanto alli vestiti che si ritrouano fatti contra la forma del presente Banno volemo che habbiano tempo, & li possano portare li huomini per termine di tre Mesi, e le donne otto decurrendi dal dì della publicatione di esso. Dandosene fra lo medesmo tempo che sta declarato nel precedente capitolo manifesto in detta gran Corte.

Item volemo che persone regnicole che si ritrouassero fuora di regno per lunga absentia al tempo della publicatione dello presente Banno, ò vero forastieri, & venessero dentro del predetto Regno elasso il detto tempo nel quale si permette il portare delli vestiti fatti insino al termine prefisso nel precedente capitolo habbiano tempo de vinti di portare li vestiti che hauessero inmesso in Regno contra la forma del presente acciò habbiano tempo di possernosi fare altri vestiti che non siano in contrabanno, & elassi li detti vinti dì nõ li possano portare. Et quelli che in ciascuno modo contraueneranno al tenore del presente banno volemo & ordinamo, che incorrano & ciascuno di essi incorra in la pena di perdere li vestiti che portaranno contra il tenore di esso da applicarnosi à quello officiale, & Ministro di Giustitia perchi si esseguirà & di vinticinque onze da applicarsi al Regio Fisco per le due parti & per la terza altra parte al medesmo officiale, & Ministro di Giustitia. Et quando da alcuna altra persona che non sarà ministro di Giustitia sarà denunciato se li darà vna terza parte delle due che si reseruano per il Regio Fisco quando si fa per opera de Ministri di Giustitia. Ordinando & comandando all'Illust. spettabili & magnifici Gran Giustiero del presente Regno, Regente, & giu-

dici

dici della gran Corte della Vicarria, Gouernatori & Auditori prouinciali Capitani, Asseslori tanto Regij come de Baroni che debbiano & ciascuno di essi debbia in sua iurisdittione tenere pensiero della obseruantia del presente Banno.

Et per ogni volta contra ciascuno che contrauenerà non eccettuandone persona alcnna debbiano essequire per le dette pene. Et quelli Maestri, & lauoranti che faranno & lauoreranno ò faranno lauorare in loro poteche seu in altri luochi cose cõtra il tenore del presente Banno debbiano incorrere, & ciascuno di essi incorra in pena di tre anni di galera oltra di perdersi quello che lauorarãno in contrabanno da applicarsi à quello Ministro, & officiale de Giustitia che l'essequirà. Commandando che li predetti officiali cossi lo osseruino & faccino osseruare sotto pena à quelli che saranno negligenti & non essequire per dette pene, & che non le esseguiranno etiam corporale à nostro arbitrio reseruata.

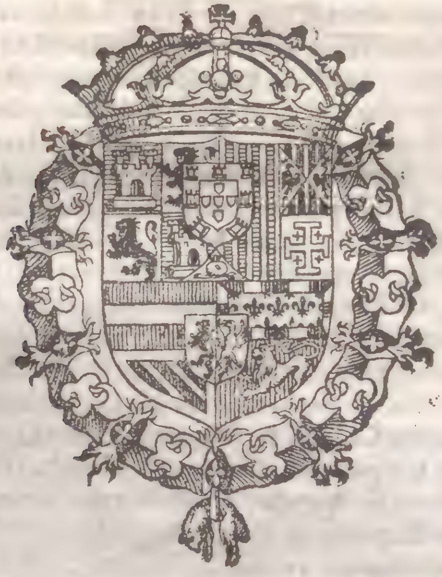
Datum Neapoli Die xiiij. Maij. 1587.

EL CONDE DE MIRANDA.

Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius pro Regens.
Vidit Berricanus pro Regens,

Bastida Secretarius.

In Bannorum primo fol. 17.



BANNO ET COMMANDAMENTO

DA PARTE DELLA REGIA ET CATTOLICA MAESTA,

ET DELLA REGIA CAMERA della Summaria.

PERCHE hauendo il Magnifico Iacouo Colutio arrẽdato dalla Regia Corte l'arrendamento del nouo imposto de vno catlino per paro di carte da giocare, che si faranno, & venderanno in tutto lo presente Regno, & cosi ancora di quelle se immetteranno da estra Regno per anni quattro cominciati dal mese di Luglio 1584. per prezzo de ducati trentamilia con alcuni patti, & conditioni nella sua offerta contenti, & fra gl'altri che non si possa impedire tanto in questa Città di Napoli, & suo distretto, quanto in ogni altra Città, Terra, & luogo del presente Regno il giocare di carte à tutti giochi non prohibiti, ne darsi fastidio alcuno ad quelli, che hauessero giocato, & giocassero à detti giochi

Ludi qui possunt exerceri declarantur per Regiam Cameram.

chi di carte non prohibiti; Remanendono in obseruanza tutte le Pragmatiche, che prohibiscono le barattarie, & giochi de dadi; Per osseruāza delli quali patti essendono stati spediti per questa Regia Cammera banni alli xj. di Luglio 1584. & quelli publicati; Perche in molti luochi del Regno, & particularmente in Napoli, si daua fastidio a quelli che giocauano à giochi di carte permessi, & ci era differenza intorno alli giochi prohibiti, & permessi, essendo sopra ciò formato processo ex delegatione di S. Ecc. tra detto Magnifico Arrendatore in nome del Regio Fisco, con lo Magnifico Vergilio Montalto, & Sacro Hospedale dell'Annuntiata d'Auersa, padroni della gabella delli giochi prohibiti di questa predetta Città di Napoli, sopra la declaratione di detti giochi leciti, seruatis seruandis, Per questa Regia Camera, fu interposto decreto del tenor sequente videlicet. Die 6. Aprilis 1585. In causa Magnifici Iacobi Colutij Arrēdatoris Regiæ Gabellæ cartarū ludi cum Magnifico Vergilio Montalto, ac Venerabili Hospitale S. Mariæ Annuntiatæ Ciuitatis Auersæ, dominis gabellæ pænarum ludi Ciuitatis Neap. remissa per suam Excell. Regiæ Cameræ Summariæ per decretum interpositum die 15. mensis Ianuarij 1585. quod in dicta causa procedat, & de iustitia prouideat, & quod interim nihil innouetur circa obseruantiam octaui Capituli contenti in banno per dictam Regiā Cameram emanato in beneficium dicti Arrendamenti, pro vt in actis causæ prædictæ continetur, visis Priuilegijs, ac bannis dictæ gabellæ penarum ludi, Regijs Pragmaticis emanatis super ludis, & barattarijs ac prædicto capitulo octauo dicti arrendamenti, & alijs actis dictę causæ per Excell. militem Dominum Marthos de Gorostiola V. I. D. Regiæ Cammerę Summariæ Presidentem, & causę Commissarium, factaque per eundem relatione in dicta Regia Cammera Illust. Domino Locumtenenti, & alijs Excell. Dominis Præsidentibus ipsius, audito Excell. Domino Consiliario Ferdinando Fornario, profisci patrono Regij patrimonij, & Magnificis Aduocatis partium; fuit per dictam Regiam Cameram attentis attendendis, & consideratis considerandis prouisum, & decretū, quod non liceat prædictis Dominis dictæ Gabellæ pænarum ludi in futurum banna prohibentia sequentes ludos facere, nec occasione præfata cōtro lusores ad exactionem alicuius pænæ procedere, videlicet. A Picchetto, Tarocchi, Venti figure, Gilè, Sbracare, Allo sciabichiello, Scartare, A noue carte, A trionfo dui per dui, Allo malecontento, A trapulare, Alla gabella, A primera ordinaria, à primera scouerta, seu mammaria, & à Runfo; prout præsenti decreto prohibentur talia banna facere, & illorum occasione procedere contra lusores ad exactionem alicuius pænæ, hoc suum. Marthos de Gorostiola, Dauid Capocefalus, magister actorum, consensu de Curte pro Secretario. Del qual decreto essendono state spedite lettere obseruatoria li-

per essa Regia Cammera, & quelle intimate tanto in Napoli, quanto à molti officiali delle Città, Terre & altri luochi del presente Regno, sin come in dorso di dette littere appare, & non obstanti dette lettere obseruatoriali, dandosi molestia tanto in Napoli, quanto in molti altri luochi del predetto Regno, ad quelli, che giocano à detti giochi leciti di carte, come pare per informationi pigliate; Desiderando detto Magnifico Arrendatore, che totalmente non si dia più fastidio, ne impedimento alcuno à quelli che giocaranno à detti giochi di carte permessi, & in detto preinserto decreto contenti; In qualsiuoglia Città, Terra, Castello, & luoco del presente Regno, tanto Regij, come de Baroni, dalli officiali di dette Città, Terre, Castelle, & luochi predetti, ne da altra qualsiuoglia persona; Haue porrecto memoriale all'Illustris. & Eccellentiss. Sig. Vicerè, per lo quale è stato rimesso ad questa Regia Camera con sua decretatione del tenor sequente, videlicet. Illustriss. & Eccellentiss. Signore, Iacouo Colutio Regio Arrendatore de le carte di giocare per tutto lo Regno, supplica V. E. se degni commandare per banno Regio, & penale, che per Napoli, & per lo Regno non se impedisca giocare à carte alli giochi declarati permessi per decreto della Regia Camera fatto per commissione di V. E. seruata la forma di quello, per togliere in futuro ogni difficultà, & impedimento, che fin qua si è dato, & tutta via si dà al giocare di carte in detti giochi permessi in graue danno di esso supplicante, del Regio Arrendamento, & disturbo delli popoli, che nelli tempi soliti si voleno recreare con tali giochi, che sono di spasso, vt Deus. Regia Cammera Summariæ super supplicatis prouideat, Lanarius Pro Regente; Prouisum per Illustriss. D. Proregem Neapoli die 23. Ianuarij 1586. Lobera &c. Per tanto volendo questa Regia Camera exequire, como è tenuta, quanto per detto Illustris. & Eccell. Sig. Vicerè con la preinserta Regia decretatione si ordina, & commanda; ne haue parso fare il presente banno, per lo quale si ordina, & commanda tanto in questa Città, quanto in ogni altro luoco del presente Regno, à tutti, & qualsiuoglia officiali maggiori, & minori, tanto Regij, como de Baroni, di qualsiuoglia Città, Terra, Castello, & luoco del presente Regno sotto pena de ducati mille, da applicarsi la quarta parte all'accusatore, & il resto per la mità alla Regia Corte, & l'altra al detto Arrendatore, & altra reseruata ad arbitrio di S. Ecc. che circa li giochi di carte contenti in lo preinserto decreto di questa Regia Camera, non debbiano dare, ne fare dare fastidio, ne impedimento alcuno per qualsiuoglia causa, ò colore alle persone, che ci giocheranno, & cosi si essequa, & non altrimente sotto la predetta pena da esigersi si irremissibilmente; Aduertendo ogni vno di non contrauenire al presente banno; atteso per questa Regia Cammera si espediranno Commissarij tante volte, quante serà necessario, contro li con-

trauenienti, & da quelli che saranno colpati, non solo si exigerà detta pena vt supra contenta, ma ancora lo salario di detti Commissarij che saranno mandati ad pigliare l'informationi di dette cotrauentioni, & s'istessi si condennarano ad pagare à detto magnifico Arrendatore tutti danni, spese, & interessi, che ne hauerà patuto. Datum Neapoli in eadem Regia Camera Summariæ die sexto Mensi Februarij 1586.

Franciscus Aluarez de Ribera m. c. l. Ioannes Dominicus Brancaleo, Dauid Capocefalus magister actorum, Consensu Decius, Raparius Secretarius, Decius de Capua pro Squillante. Registrata in partium cartarum primo. fol. 34.

Ordinato in Camera, Excell. D. Brancaleo, notato, Banno per la obseruantia delli giochi di carte declarati non prohibiti per la Camera.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

BANNO, &c.

A TEMPO del gouerno dell'Illust. Viceri nostri predecessori, & vltimamente del quondã Illust. Commendator maggiore furno fatti l'infrascritti Banni, & Pragmatiche del tenor sequente, videlicet. Per noi è stata fatta, & de ordine nostro publicata in questa magnifica, & fidelissima Città di Napoli, & suoi casali Pragmatica del tenor seguente, videlicet.

Lusores, an permittens domi suæ ludere puniũtur.

PHILIPPVS, &c. Banno, &c. A tempo del gouerno di nostri predecessori Viceri in questo Regno se ritrouano fatte, & publicate Pragmatiche sopra li giochi, & case di barattarie, che si faceuano, & teneuano da ogni sorte di persone à causa, che ne soccedeuano inimicitie, homicidij, furti, biasteme, & ruine di case, & tra l'altre Pragmatiche per Illust. quondam Duca d'Alcalà all'hora Vicerè in questo predetto Regno ne fù fatta vna sotto la data delli 15. di Gennaro dell'anno 1568. per la qual fu ordinato, che nesciuna persona hauesse presumuto giocare à nesciuna sorte di gioco à credito, & quelli che hauessero giocato, non hauessero possuto prestare, ne dare dinari à nesciuno de quelli, che hauesse giocato con essi, anchor che l'hauessero fatte polise al banco, ò vero l'hauessero dato pegni, ò li hauessero fatto, ò promesso altra cautela, & si hauessero fatto il contrario, quello il quale hauesse perduto, ò vero hauesse hauuto detti denari nel modo predetto, non fosse stato tenuto à pagamento alcuno, ne si hauesse possuto dire, che hauesse mancato à parola ò fede, che hauesse data, ne cosa alcuna conueniente à Caualiero, atteso che con detta Pragmatica se declara nulla, & annullaua

lauà qualsiuoglia promessa, ò fede, che si hauesse data di pagare quello, che si fosse perso, ò prestato, ne hauesse possuto essere astretto, quello, che hauesse perso, ò vero pigliato li detti denari nel modo sopradetto auante di Tribunale, ò Giodice alcuno à pagare quello, che hauesse perso, ò pigliato vt supra, & fu commandato per la medesimo Pragmatica à tutti officiali, & tribunali, che non ci douessero procedere, ne fare procedere, tanto contra quelli, che giocando à credito hauessero perso, quãto contra quelli, che haueslero vinto, ò vero giocando hauessero dato, ò prestato denari à quelli, che hauessero giocato, con loro, & quelli che l'hauessero pigliati, fossero incorsi in pena di vno anno d'essilio da questa fidelis. Città di Nap. suo territorio, & destritto, & se si fosse giocato in altro luoco fuora di questa predetta Città, & contrauenutosi alle cose sopradette, si fosse incorso alla pena di essilio per detto anno dalli luochi doue hauessero giocato, & da doue hauessero fatto la loro habitatione, & da questa predetta Città di Napoli, suo territorio, & distritto. Dipoi per Illustris. & Reuerendiss. Cardinal Granuela all'hora Luogotenente, & Capitan Generale in questo predetto Regno fu fatta vn'altra Pragmatica sotto la data delli 4. di Settemb. dell'anno 1572. per la quale fu commandato, che nesciuna persona hauesse hauuto ardire in qualsiuoglia loco, ò casa giocare in qualsiuoglia sorte di gioco quantità ò altra cosa alcuna, che hauesse importato più, che ducati dieci di moneta corrente, & che la predetta summa tantùm si hauesse possuto giocare, & perdere infra lo spatio di vno dì continuo calculato per hore 24. sotto pena, che quella persona, che giocãdo hauesse guadagnato ad vn'altra persona più della summa predetta oltre di non darseli attione per recuperarla, se hauesse rescossa, hauesse quella restituita alla persona, che l'hauesse persa, domandandola in iuditio fra otto giorni, di pagare due volte tanto, quanto hauesse guadagnato di pena, & si non fosse dimãdata la quantità persa fra detti otto giorni per la persona, che l hauesse perduta, fosse incorsa la persona vincente nella pena predetta, & hauesse pagato per pena ancora la quantità, che hauesse guadagnata, per euitare le fraudi, che alla detta Pragmatica si hauessero possuto inuentare, fu ordinato, che si alcuna persona giocando hauesse perduto con vn'altra persona la detta summa, & dopoi fosse andato à giocare con vn'altro ignorante della detta prima perdita, che in tal caso la detta persona perdente fosse incorsa in pena di relegatione per vno anno, & nella pena di pagare due volte tanto di quello, che hauesse perduto in quel medesimo dì con tutte le persone, con le quali hauesse giocato, & che le dette pene si fossero applicate per la terza parte all'accusatore, & per vn'altra terza parte alli Venerabili Hospitali dell'Incurabili, & della Annunciata, & per altra terza parte alla Regia Corte, & che similmente fossero incorsi nelle pene predette tutte quelle persone, quali hauessero fatto atto alcuno per fraudare detta dispositione, & ordine, & che fossero restati in loro robore li banni alias emanati sopra le barattarie. Et appresso per lo medesimo Illustris. & Reuerendiss. Cardinale fu fatta vn'altra Pragmatica sotto la data delli 14. di Gennaro dell'anno 1574. per la quale fu ordinato l'obseruanza della detta pragmatica fatta à tempo del detto Illust. quondam Duca d'Alcalà, sotto le pene di essilio in essa contente, & altra pena corporale maggiore da lui arbitranda secondo la

Lusores non possunt per diem continuum ludere plusquã Ducatos decem.

qualità della persona, & caso. Et dopoi per Illust. Marchese di Mondejar all'hora Vicerè di questo predetto Regno fu fatta vn'altra Pragmatica sotto la data dell'vltimo di Settemb. dell'anno 1575. per la qua le fu statuito, che per nisciuna persona si hauesse possuto, ne deuuto tenere casa di giuochi publicamente, ne secretamēte di carte, dadi, ne d'altra qualsiuoglia sorte di gioco, ne che tam poco nisciuno fosse andato à giocare nelle dette case di gioco in questa predetta Città, & suoi casali sotto pena à ciaschuno delli padroni, che fossero stati nelle dette case, & hauessero tenuto, & permesso detti giochi, di tre anni di galera, essendo ignobile, & si fossero stati nobili di tre anni di relegatione in Insula declaranda da noi, & si fossero state donne, sotto pena à ciaschuna di tre anni di essilio fora di questa predetta Città, casali, territorio, & destritto, & che le tauole, segge, carte, dadi, & altri instrumenti sopra le quali, & cō li quali si fosse giocato, si hauessero pigliati & bruggiati auan te la porta della casa, nella quale si fosse trouato à giocare, & che con vna trombetta si fosse auante la porta della casa publicato, come si bruggiauano, perche si teneua in essa casa barattaria & che il predetto si fosse essequito citra preiudicio della pena di 4. onze, che competeno alli padroni della gabella delle dette barattarie, atteso che si declâraua, che fossero incorsi etiam in detta pena di quattro onze da applicarsi alli padroni della gabella predetta, & quelli, che fossero ritrouati à giocare in dette case fossero incorsi in pena di onze 25. da applicarnosi quattro di esse alli predetti padroni di gabella, ch'è la pena che li tocca, & quattro altre onze al Capitanio, & officiale di giustitia, che hauesse essequito per dette pene, & lo resto alla Regia Corte. Et vltimamente per lo medesimo Illust. Marchese di Mondejar fu fatto banno sotto la data delli 27. di Settemb. dell'anno 1576. per il quale fu commandato l'osseruanza di detta precedente Pragmatica sotto le pene à quelli mascoli, & femine, che tenessero dette case di gioco, quanto à quelli, che giocassero, cōtente in la detta Pragmatica da applicarnosi, & distribuirnosi nel modo in essa declarato, & sotto altre pene maggiori à suo arbitrio reserbate, & forono reuocate, & annullate le licentie, che fossero state concesse di tenere case di gioco dal magnifico Regente della Vicaria, ch all hora era & commandato similmente tanto al detto Regente, quanto alli futuri Regenti della detta gran Corte, che per l'aduenire in modo alcuno ha uessero concesso di simili licenze, & concedendole fossero state di nessú no valore, & nesciuno se ne hauesse possuto seruire, & seruēdosene, fosse incorso nelle dette pene. Et essendo noi stati in formati, che le dette Pragmatiche, & banni tanto giustamente fatti non sono stati osseruati, ne si osseruano. Volendo prouedere che con effetto si osseruino per quello conuiene al buon gouerno, & per euitare tanti inconuenienti, che da detti giochi, & case di barattarie socc dono in diseruitio di N.S. Iddio, & di sua Maestà, del quieto, & beneficio publico delli sudditi della prefata Maestà, ci è parso fare il presente banno omni tempore valituro per il quale ordinamo, & commandamo, che dal dì della publicatione di esso per tutte, & qualsiuogliano persone di qualunque stato, grado, & conditione se siano non eccettuandone persona alcuna etiam officiali, & stipendiarij Regij, si debbiano osseruare ad vnguem le dette precalendate Pragmatiche, & Banni senza diminutione, ne replica alcuna sotto le

pene

pene in esse declarate: & per quel che tocca alle case di giochi, per euitare, che non si possano escusare, che in le case predette non si giochi, poi che si tengono serrate, & quando per alcuni officiali & ministri de giustitia se và in dette case, & si fanno aprire le case predette, le persone, che ci stanno, si fanno trouare, che non giocano, per euitare la pena. Per tanto per obuiare à questo volemo, & dechiaramo, che andando alcuno de detti officiali, & essecutori di giustitia in casa di alcuno, ch'è stato solito tenere case di giochi, & barattarie, ò che habbino fama di tenerla ancor, la ritrouasse serrata, aprendosi per le porte, & entrandosi dentro la casa predetta, & trouandosi dentro di quella persona, che non habbitano in essa forastieri, che verisimilmente non possano essere andati in detta casa si non per giocare, si habbino per conuitti tanto il padrone della casa, quando detti forastieri, che se ci ritrouassero. Ma che possano essere puniti, & si puniscano, si come si trouassero attualmente giocando delle pene contente nella detta Pragmatica della data dell' vltimo di Settembre del detto 1575. & in altre pene maggiori à nostro arbitrio riserbate. Et volemo di più che si tre persone ancor che deponessero de atti diuersi, & singolari, che in alcuna casa si fosse giocato, & tenuta barratteria, ò se giocasse, & tenesse barattaria nel modo predetto dal detto dì della publicatione del presente in antea, faccino vera, & verissima probatione, & si possa procedere, & si proceda all' essecutione delle dette pene tanto contro li padroni delle case, quanto contro quelli, che deponessero, che ci hanno giocato, si come fossero stati trouati in atto di giocare, prohibendo di più in tutto, & per tutto in qualsiuoglia parte, & in loco etiam nel corpo di guardia delli soldati, & infantarie Spagnole & case di loro Capitani il gioco de dadi. Ma che non se ci possa giocare sotto le medesime pene contente in la detta Pragmatica dell'vltimo di Settembre 1575. ordinando di più che in questa Città di Napoli, suoi burgi, & casali non si possano, ne debbia nesciuna persona vendere ne lauorare dadi sotto pena di tre anni di galera, & d'esserli brusciati tutti li dadi, che si tenessero in sua botecha, ò altro luoco, ordinando, & commandando à tutti, & singoli officiali, & tribunali, che debbiano, & ciascuno d'essi debbia attendere all'essecutione delle pene contente in la presente Pragmatica irremissibilmente contro qualsiuoglia, che contrauenisse à ciascheduna delle cose predette senza exceptione di persona alcuna. Dat. Neap. die 17. Mensis Decemb. 1579. Don Iuan de Zuniga. Vidit Reuerterius Reg. V. Salernitanus Reg. V. Salazar Regens. Bastida de Muñatones in Prag. primo. Petræ Pertiæ. fol. 13.

Taxilli fieri ne queunt.

Et intendendosi, che per molte parti del Regno si tengono delle dette case di barattarie, & giochi, & che si gioca anco à dadi, & si attende al gioco di manera, che ne sono nate, & nascono roine di case, ci è parso per le medesimo cause, che ci hanno mosso à fare la detta Pragmatica in questa Città di Napoli, ordinare, si come per virtù del presente Banno omni tempore valiture ordinamo, & commādamo che in tutto questo predetto Regno, tanto nelle Città, terre, & lochi del Regio demanio quanto de baroni si debbia per qualsiuoglia persona di qualunq. stato, grado, & conditione, se sia, osseruare la forma, continentia, & tenore della preinserta Pragmatica sotto le medesime pene in essa declarate. Verum per quello che tocca alle dōn ...

mum paratam ad ludendum puniuntur.

rattarie, incorrano, & ciascheduna di esse incorra in pena di essilio di tre anni fora della loro patria, & loco doue contrauenissero al presente, & da loro territorio, & destritto, & oltre di essequirse lo de più, che in detta Pragmatica stà ordinato, commandamo à tutti, & singoli officiali, & tribunali tanto Regij, come de Baroni, che debbiano, & ciascuno d'essi debbia attendere all'essecutione delle pene sopradette irremissibilmente contra qualsiuoglia persona, che contrauenisse à ciascuna delle cose expresse in essa Pragmatica senza exceptione di persona alcuna.

Dat. Neap. die 19. Mensis Ian. 1580. Don Iuan de Zuniga. Vidit Reuertetius Regens. V. Salernitanus Reg. Vidit Salazar Regens. Bastita de Muñatones. In bannorum primo fol. 20. Excell. Petræ Pertiæ.

Et essendomo stati informati, che li detti Banni, & Pragmatiche tanto giustamente fatti non sono stati obseruati, ne si obseruano nel presente Regno. Et volendo prouedere, che con effetto si obseruino, per quello conuiene al bon gouerno & per euitare tanti inconuenienti, che da detti giochi, & case di barattarie soccedono in disseruitie di N. S Iddio, di Sua Maestà, & del quieto, & benefitio publico delli subditi della prefata Maesta. Per questo con la presente ci è parso renouareli predetti banni, & Pragmatiche, ordinando, & commandando à tutti, & singoli officiali, & tribunali, tanto Regij, come de Baroni, che debbiano, & ciaschuno diessi debbia attendere all'essecutione delle pene sopradette inremissibilmente contro qualsiuoglia, che contrauenisse à ciascuna delle cose expresse in essi banni, & Pragmatiche, senza exceptione di persona alcuna. Datum Neap. die 24. Mensis Martij. 1587.

EL CONDE DE MIRANDA.

Moles Regens. Vidit Lanarius pro Regens.

Bastida.

In Bannorum primo fol. x. Bannnorum.

PRAGMATICA VIII.

LI anni passati à tempo del gouerno dell'Illust. q. Duca d'Alcalà all'hora Vicerè, & Capitan generale in questo Regno fu emanato bãno sotto la data delli 14. di Giugno 1566. continenti più capi, & tra l'altri, che sotto pena de docati mille, ò di tre anni de relegatione in insula declaranda ad arbitrio di detto Illust. q. Duca di Alcalà nessuno gentil huomo, ne cittadino, ò altra persona douesse ne à piede, ne à cauallo portare bacchetta in mano dentro questa magnifica, & fidelissima Città di Napoli, & suoi burghi, & essendo per vigore di detto banno resultati molti buoni effetti, semo informati, che contro la forma del banno predetto, molte persone per questa predetta Città, & suoi burghi hanno portato, & portano le dette bacchette, dal che ne nati, & nascono molti delitti, & inconuenienti: Per tanto volendo sopra di ciò prouedere per lo quieto viuere, buona administratione della giustitia, & altre giuste cause mouenti la mente nostra, con voto, & parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente si ordina, & commanda per il presente banno, che da qua auante nessuna persona di qual si voglia stato, grado, & conditione se sia, titulata, & non titulata, nobile, & ignobile, presuma in modo alcuno ne à piede, ne à cauallo portare le dette bacchette in mano per questa predetta Città, & suoi borghi sotto le pene, vt supra declarate de ducati mille, ò di tre anni de relegatione ad insulam per noi declaranda da essecutarsi irremissibilmente contro di quelli che contraueneranno. Datum Neap. die 27. Februarij. 1687.

Virga, seu Bacchettæ non possunt portari per Neapolim, & eius circuitum.

El Conde de Miranda.

Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius pro Regens.
Vidit Berricanus pro Regens.

Bastida de Muñatones Secr.

In Bannorum primo fol. 4.

Concordat cum supradicto regestro, quod conseruatur in Regia Cancellaria meliori collatione semper salua.

PRAGMATICA VIIII.

MAGNIFICI Viri &c. Per altre ordinationi si è prouisto, & data forma, come nelli collegij de Dottori di legge, & di medicina di questa Magnifica, & fidelissima Città di Napoli, & etiam de medicina in la Città di Salerno se ha d'osseruare con quelli, che hanno da pigliare il grado di Dottore, così di legge, come de medicina contenentino in summa, che á nessuno se dia il grado di Dottore, che nõ habbia quello che hauerà studiato in legge, inteso le letture ordinarie per cinque anni continui, & quelli di medicina anco le letture ordinarie, per sette anni continui, & che questo douesse constare alli detti collegij

Tẽpus, quo debeant studere doctorã di tam in iure, quam in medicina.

per legitima informatione, ò per la matricula ordinata farsi, verum per che molti che haueranno studiato auante che fosse stata ordinata farsi la detta matricula se ne troua prouisto, che questi siano ammessi con legitima informatione di come haueranno intese dette letture ordinarie per lo detto tempo, & che questo si douesse osseruare etiam quelli che hanno studiato, & studiaranno fora di Regno, come più amplamente in detti ordini si contiene, alli quali ci remettemo. Volendo noi remediare, che con effetto tutti quelli che hanno da pigliare, & pigliano li detti gradi, tanto in li collegij predetti di questo Regno, quanto di fuora, non siano ammessi ad essercitare detti gradi, che non appare clausula in li loro priuilegij che sia constato per informatione, come hanno inteso le dette letture per detti tempi, non possendosi prouare per la matricula per hauere poco tempo, che è stata ordinata farsi qua in Regno, ci è parso farui la presente, per la quale ve diciamo, & ordinamo, che debbiate in nome nostro fare, & ordinare che si publichi banno per queste prouincie à voi decrete, prohibendo, che nessuno possa, ne debbia essercitare grado di Dottore, ò sia di legge, ò sia de medicina in questo predetto Regno, che sia dottorato in li detti collegij di esso Regno, ò fuora di quello dal dì che sono stati fatti li sopradetti ordini in futurum se non presentarà prima il suo priuilegio di Dottore nel Collegio publico di questa predetta Magnifica, & fidelissima Città, & in quello faccia constare per informatione, come hauerà inteso dette lettute, per detti tempi, cioè quelli di legge per li detti cinque anni, & quelli di medicina per li predetti setti anni, & che in li tali priuilegij ne facci fare declaratione del detto Collegio di questa predetta Magnifica, & fidelissima Città, acciò sia noto à tutti, & nel medesimo banno ponerete clausula in nome nostro sub pena falsi à tutti quelli che contra il tenore sopradetto essercitaranno officio spettante à Dottore ò di legge, ò di medicina come Dottore, intendendo questo di quelli, che sono dottorati solamente senza la forma predetta, poiche non volemo, che per nissuno si esserciti detti gradi, che nel suo priuilegio non sia declarato per detto Collegio di Napoli, come si sono intese le dette letture per detti tempi, comandando similmente à tutti, & qual si vogliano persone di qualunque stato, grado, & conditione se siano, che non si debbiano adualere de simili Dottori in legge, ò di medicina in nessuno officio, carico, & medicamento come Dottori, se non mostraranno simile procure in loro priuilegij con dette declarationi, fatta la declaratione predetta per detto Collegio Napolitano sotto pena alle tali persone, che se ne adualessero contra il sopradetto tenore etiam corporale à nostro arbitrio reseruata, & della publicatione del predetto banno ne farete fare li debiti notamenti, & ne mandarete vna copia à noi autentica, & l'originale lo farete registrare con la presente, & con il banno predetto, che farete in questa predetta Regia Audientia à fin che in ogni futuro tempo si sappia, & se ne habbia notitia, & di come l'hauerete essequito con vostre lettere ce ne farete auisati. Dat. Neap. die 6. Martij 1587.

El Conde de Miranda.

Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius pro Regens.

Bastida Secretarius.

A l'Au-

A l'Audientia di terra d'Otranto, & in simili supradicta forma cum eisdem clausulis, signaturis, & data fuit scriptum omnibus alijs infrascriptis alijs Audientijs, videlicet, Audientiæ Calabriæ citra, Audientiæ Principatus citra, & Basilicatæ, Audientiæ Aprutij, Audientiæ Bari, Audientiæ Calabriæ vltra, Audientiæ Principatus vltra. Et cum eisdem clausulis, signaturis, & datum fuit scriptum Magnæ Curiæ Vicariæ per la prouincia di Terra di lauoro.

In curiæ 1. Idruli fol. 28.

PRAGMATICA X.

MAGNIFICI viri &c. Essendo per noi espedito ordine à tutte le Regie Audientie del presente Regno, perche hauessero in nome nostro fatto buttare Banno in tutte le Città, terre, & luochi di ciascuna prouincia: ciascuna in sue giurisdittione toccante alli Dottori tanto di legge, come di medicina per lo tempo che hanno da studiare, & della maniera che si haueranno di ammettere al dottorato, come più particolarmẽte in detto ordine nostro si cõtiene, & hauerete visto, & hauendo inteso, che in molti luochi del presente Regno, ne sia nata confusione per causa che in detto ordine nostro se fà mentione di altri ordini nostri, & che per ciò li Dettori di legge non vogliano aduocare, ne quelli de medicina medicare. Dubitando che non incorrano in alcuna pena, poi che se ritrouano dottorati, & nelli loro Priuilegij non si fa mentione de informatione, ne della matricula ordinata farsi per noi, che habbiano studiato cinque anni quelli di legge, & sette quelli di medicina, non intendendo da che tempo si ha da intendere, perilche ci semo mossi ad scriuerui la presente, per la quale ve dicimo, che li sopradetti ordini nostri se intendono di quelle persone, che se dottoreranno in futurum, & se saranno dottorati dopo il predetto ordine nostro, che fù espedito à l'vltimo del mese di Settembre 1586. & à rispetto di quelli Dottori, & medici, che si ritrouerãno dottorati auãti de ditto giorno nõ li hauete à dare molestia nissuna, perche li ordini nostri s'intendano in futurum; & non altramente, &c perciò con questa vi mandamo copia del detto ordine, lo quale va diretto al Collegio de Dottori di questa fidelissima Città di Napoli, come più particolarmente in esso vederete & ve dicimo, & ordinamo, che cosi lo debbiate fare notificare di nouo per tutte queste predette prouincie, acciò sia noto à tutti, & ogniuno si possa gouernare conforme alli detti ordini nostri. &c cosi l'essequirete, che tale è nostra voluntà. Datum Neapoli die vltimo mensis Aprilis, 1587.

Doctorati ante hoc tẽpus nõ molestentur.

El Conde de Miranda.

Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius pro Regens.
Vidit Berricanus pro Regens.

Bastida Secretarius.

PRAG.

PRAGMATICA XI.

Instrumenta qua forma liquidāda sūt.

DON Ioannes de Zuniga, &c. Cum nuper ad noſtras aures peruenerit, quòd tempore, quo fit relatio in ſacro Conſiglio per iudices magnæ Curię Vicariæ ad finem uidendi ſi inſtrumentum debet, aut potuit non liquidari ſeruata forma ritus pręſentantur in aula ſacri Conſilij ſcripituræ, & quandoque fit decretum, quòd uiſis ſcripturis magna curia prouideat, quòd ſatis tendit in præiudicium partium, & Regij Fiſci. Volentes propterea ſuper hoc prouidere præſenti Pragmatica perpetuo ualitura. Decernimus, atque mandamus, quòd non recipiantur aliquæ ſcripturę, uel aliquod inſtrumentum, aut depoſitum ad impediendam liquidationem ipſius inſtrumenti niſi in ipſa magna curia, magnaque curia ipſa pro tribunali ſedente, & non præſentatis ſcripturis, inſtrumentis, vel depoſito in eadem magna curia per citatum perſonaliter comparentem non admittatur ad preſentandum, & producendum prædicta in aula ſacri Conſilij. ſed ex eiſdem actis debeat cognoſci de iuſtitia, vel iniuſtitia liquidationis, & quando in vltima contumacia reus citatus non comparuerit, ſed poſtea de ſero coram iudice, quod inſtante actore in curia ſedente, & comparente reo, ſimiliter tunc tantum debet recipi ſcriptura, inſtrumentum, vel aliquod depoſitum, & non in alio loco, & tempore. Mandamus etiam quòd obſeruetur inuiolabiliter prouiſio alias facta ſuper expediendis citationibus ſuper tenore inſtrumenti tenoris ſequentis, inter principales ritus, qui in magna curia ſeruantur, ſunt hi qui de præſentationibus inſtrumentorum loquuntur, iure igitur decernimus infraſcripta capitula, quę à prædeceſſoribus ſuper hac materia conſtituta ſunt penitus obſeruari, hoc etiam addentes, vt de cætero, citationes ſuper tenore inſtrumentorum per aliquem ex officialibus magnæ curiæ expediri non poſſint, præcipue extra ciuitatem Neap. niſi prius inſtrumento in curia præſentato, & penes actuarium relicto, ac per vnum ex iudicibus viſu, & lecto, ne ſubditi Regij, quorum indemnitas curæ eſt nobis forſan ex inſtrumentis non liquidis, vt ſępe accidit indebite grauentur, & criminaliter moleſtentur, ſub pæna Regij indignationis. Datum Neap. die 14. Aprilis, 1587.

El Conde de Miranda.

Vidit Moles Regens.
Vidit Berricanus pro Regens.
Vidit Lanarius pro Regens.

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandauit mihi Baſtida de Muñatones.

In Pragmaticarum. 1. fol. 11.

PRAGMATICA. XII.

DON Ioannes de Zunica Gomes Mirandæ, Machioque Labagnese & in presente Regno prefatæ Regię, & Catthol icę Maiestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

Locumtenētes, Baiuli, & Magistri iurati stētin sidicatu per acto officio, etiam si per quindecim dies exercuerint suum officium.

Hauendosi di continuo reclamore da più parte di molte estorsioni, & altri mali trattamenti, che si fanno, & commetteno dalli Luogotenenti, Bagliui, & Mastri Giurati che dalli Baroni del presente Regno si deputano nelle loro terre, e giuridittioni, & dalli istessi Capitani di dette terre, quali in loro absentia ministrano giustitia, & tutto perche detti Luogotenenti, Bagliui, & Maestri Giurati dopò finito il tempo di loro vfficij non stanno altrimente à sindicato, ne rendeno conto di loro administratione conforme alla Regia Pragmatica sopra ciò edita. Volendo noi in questo prouedere per quel che conuiene al seruitio di nostro Signore Iddio, di sua Maestà Cattolica, al buon gouerno di suoi subditi, & vniuersal beneficio di questo Regno, & per togliere anco dette estorsioni, & altri mali trattamenti che per detti Luogotenenti, Bagliui, & Maestri giurati si fanno alli popoli (vt supra) ci ha parso con voto & parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente fare la presente Pragmatica omni futuro tempore valitura, per la quale statuimo, ordinamo, & comandamo che da quà auante detti Luogotenenti, Bagliui, & Mastri giurati habbiano da stare à sindicato, & debbiano dar contro di loro admistratione etiam che per quindici giorni hauessero esercitato detto loro vfficio conforme alla predetta Regia Pragmatica, & detto sindicato l' habbiano da dare al medesmo tempo che il Capitano di quello anno starà à sindicato sotto le pene in detta Regia Pragmatica contente. Et acciò sia noto à tutti, & in futurum non si possi allegare ignorantia alcuna, comandiamo che della presente nostra Pragmatica dopò publicata in questa magnifica, & fidelissima Città di Napoli se ne affiga copia autentica in valuis delli Regij Tribunali di quella. Datum Neap. Die xij. Mensis Ianuarij. 1588.

El Conde di Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius pro R. Vidit Berricanus pro Regens. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandauit mihi Dominico de Torres pro Secretario. In Pragmat. primo fol. 35.

PRAGMATICA XIII.

DON Ioannes de Zunica, Comes Mirande, Marchioque Labagnese, & in pręsenti Regno præfate, Regiæ, & Catholice Maiestatis, Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

Vniuersitates non admittantur,

ad petendũ Demanium, elapso anno a captura possessionis.

Alli giorni passati nel parlamento generale per noi fatto per seruitio di sua Cattolica Maestà, & vniuersal beneficio di questo Regno, per parte di questa Magnifica, & fidelissima Città di Napoli, Baronaggio, & Regno, ci fù presentato memoriale continente più capi, sopra li quali fù di nostro ordine fatto decretatione in piede di ciascuno di essi, Il tenor del quale è il seguente v3. Illustriss. & Eccellentiss. Signore. La fidelissima Città di Napoli, Baronaggio, & Regno supplicano V. Eccellentia resti seruita per legge particolare prefigere vn termine certo alle vniuersità à dimandare il Regio Demanio, à fine di leuare tante liti che si fanno sopra ciò, in grandissimo danno delle Vniuersità, & incommodo anco de Baroni. Placet quod de hinc in antea Vniuersitates Regni admictantur ad petendum se admicti ad Regium Demaniũ infra annum tantum à die capturę possessionis, & quod elapso dicto anno nõ admittãtur amplius etiã per viam restitutionis in integrum.

Apocæ bãcorum possunt liquidari, veluti obligationes penes acta, nec possunt allegari exceptiones nisi facto deposito, aut in carcere debitore cõstituto.

Item si supplica V. E. resti seruita comandare che aduerso dell'Instrumento liquido ancor che non si proceda via ritus, & aduerso le polise di banco, ò d'albarani firmati di mano del debitore riconosciute, & firmate da tre testimonij non si possa allegare per il debitore eccettione alcuna nisi prius facto deposito, ò vero constituto il debitore in carcere conforme à quello che si osserua quando vi è obliganza penes acta, ò si procede alla liquidatione dell'instrumento seruata forma ritus perche di questo modo si toglieranno molti liti che per dilationi delli debbitori hoggi sono immortali. Placet quo ad apocas directas banco tantum.

Accessus officialium ad faciem loci confinium, quando fiat, & quando expediatur dicta causa.

Item perche nelle liti nelle quali è necessario l'acceso delli commissarij sopra la faccie del luogo & particolarmente nelle liti di confini che sogliono essere tra le vniuersità si fanno grossissime spese in condure detti Commissarij, & quel che è peggio dopoi la visura del luogo si tardano tanto à spedire le cause che il Commissario ò non si ricorda più di quel che ha visto, ò per morte, ò mutatione di detto Commissario si commette la detta causa ad altri. Per tanto si supplica V. E. resti seruita comandare che quando si giudica necessario il detto accesso, ò si dia facultà al giodice di determinarla esso solo sopra il luogo, ò almeno comandare che subito ritornato dal detto luogo si debbia fra vn mese determinare la differentia predetta. Et perche non si possi dopò la visura del luogo differire la espeditione per alcuna delle parti che potesse dimandare, ò termine, ò beneficij si stabelischi che non si possi andare à vedere il luogo, se non quando possi senz' altro termine decidersi quel giuditio de petitorio, ò possessorio che si ritroua incaminato, ordinando espressamente alli capi de Tribunali che habbiano particolar pensiero di fare osseruare l'ordine che per V. E. si farà sopra ciò. Placet vt supplicatur.

Item

Item si supplica V. E. resti seruita comandare che li Notari, quali stipulano li contratti delli figli famegli gli non vi pongano la clausola che viuunt seorsum à patre, ma che si debbiano stipulare in presentia di loro Patri, ò che mostrino in promptu lo instrumento della emancipatione, & che altrimente di detti contratti non se ne habbia ragione alcuna, Sua Eccellentia debite prouidebit.

Al presente siamo stati supplicati dalli deputati di detta Citta, Baronaggio & Regno che per essequutione delle sopradette decretationi di nostro ordine fatte in detti capi ci dignassemo comandare si spedessero quelle prouisioni che più ci parirà conuenire. Et Volendo noi alle loro preghiere consentire, & similmente alla indennità di essi prouedere per quel che conuiene al seruitio di Nostro Sig. Iddio, di sua Maestà Cattolica, al retto culto, & buona administratione della giustitia come semo tenuti, ci è passo con voto & parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente fare la presente Pragmatica omni futuro tempore valitura per osseruantia di dette decretationi.

In primis per togliere ogni dubitatione che è stato solito farse nelle cause di demanio al quale sogliono le vniuersità dimandare essere admesse del tempo fra il quale puo quel dimandarsi, & si elapso il detto tempo li compete, ò nò la restitutione in integrum alle dette vniuersità, declaramo, statuimo, & comandamo, che elapso il tempo di vno anno tantum computãdo dal dì della pigliata della possessione non siano admesse più & che anco non li compete più restitutione in integrũ in qualsiuoglia modo, tanto si se fa la cõpra dalla terra della Regia Corte quanto d'altra priuata persona. *Domanium non potest admitti nec restitui in integrum post annum a captura possessionis.*

Item volemo, & comandamo che quelli li quali saranno conuenuti in vigore di polise dirette al banco fatta la recognitione di esse, ò vero saranno legitimamente prouate non siano intesi eccetto fatto il deposito in publico banco, ò vero constituto il debitore in carcere, si come fusse instrumento liquidato via ritus della gran Corte dalla Vicaria, ò vero si fusse obliganza penes acta di quella stipulata. *Debitores vigore, apodixarum, Bancorum, non possunt conueniri, nec exaudiãtur, nisi facto deposito, aut intra carceres.*

Item si ben per altra Pragmatica per noi fatta li Mesi prossimi passati fù ordinato che quando si hauesse da prouedere che accedat Commissarius super faciem loci tal prouisione si facesse nel Sacro Regio Cõsiglio con interuento del Magnifico, & Circospetto Presidente di quello con essersi stabilito anco quel tanto che si ha da dare il dì al Commissario della causa per lo accesso per sue spese, & prouisione, & anco il numero delli Auocati, Procuratori, & agenti che con esso haueranno da andare andandosi ad instantia di vniuersità per euitare li gran dispendij che in ciò in loro detrimento si faceuano, & altro come in detta Pragmatica più largamente si contiene.

Per la presente anco prohibemo a qualsiuogliano Regij vfficiali lo *Officiales,*

quando accedant ad faciē loci litis territorij & quando expediant dictā causam. accesso predetto super faciem loci mentre che verte differentia di territorij, ò altro doue sarà necessario detto accesso trà vniuersità, & Baroni, & altre particolare persone eccetto si la causa sarà stata referita, & letta prima, & posta totalmente in lumine expeditionis di manera tale che li sia preclusa la via alle parti di dimandare beneficij, repulsa, ò altra qualsiuoglia dilatione, & che dopoi il ritorno dal luogo tra vn mese omnino tal causa si spedisca, ita che ritornato che sarà il Commissario dalla visura del luogo statim debbia referire la causa predetta, & quello che dalla visura fatta per esso sarà risultato, & attendere statim alla totale speditione di detta causa, di manera taleche precise & con effetto tra vn mese, ò quanto più presto si possi fare la detta causa resti del tutto spedita, ordinando à tutti & qualsiuoglia Giudici della gran Corte della Vicaria, Presidenti della Camera, & Cosiliarij del Sacro Regio Consiglio, & a qualsiuoglia altro giudice che quomodolibet li toccarà di andare à detta visura di luoco, vt supra, che debbia così osseruarlo precisamente sotto pena della Regia indignatione & nostra.

Filij familias obligantes se in instrumentis, si non viuat seorsum à patre, non iacuerit in pœnam aliquā. Item essendoci stato riferito che la Pragmatica alias fatta sopra la nullità del contratto che si fa per il figlio fameglia sotto l'assertione che viua seorsum à patre viene ad essere in vn certo modo poco osseruata, perche quelli che contrattano con detto figlio fameglia lo accusano de falso per l'assertione non vera & fatte in cio le debite probationi per il patre, il quale è constretto per indirectum acciò il figlio non sia punito, à desistere dalla lite sopra la nullità del contratto, & come che quel che contratta con figlio fameglia deue & è tenuto sapere la conditione di quello, volemo & così comandamo che detto figlio fameglia non incorra in pena alcuna per tal causa. Et accio sia noto à tutti & in futurum non si possi allegare ignorantia alcuna, comandamo che la presente nostra Pragmatica si habbia da publicare in questa magnifica & fidelissima Città & per tutto il presente Regno & di essa se ne affiga copia autentica in valuis delli Regij Tribunali di questa predetta Città. Datum Neapolis in Regio Palatio. Die xiij. Mensis Ianuarij. 1588.

EL CONDE DE MIRANDA.

Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius pro Regens.
Vidit Berricanus pro Regens.

Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandauit mihi Dominico de Torres pro Secret.

In Pragmaticarum primo fol. 36.

PRAGMATICA XIIII.

Domus locādi tēpus mutatum Neapoli mense Maio.

ESsendose visto per esperientia l'incomodita, che resulta alli Cittadini di questa Fidelissima Città di Napoli, & habitanti in quella, & suoi burghi, & Casali lo sfrattare che si fa dalle Case locande della mittà d'Agosto, poi che nello detto sfratto in detto tempo non se possono fornire à suo tempo le loro Case delle cose necessarie, Et poi li vini vecchi, che se ritrouano nelle Case de quelli, che sfrattano in detto tempo si vengono tutti à guastare, con altre tante incomodità, che correno, del che essendone stata fatta instantia per la detta Città, che volessemo prouedere, & dare ordine che lo detto sfratto se facesse nel primo di Maggio, essendosi per noi ben cōsiderato il tuttto con voto, & parere del Regio Collaterale Cōsiglio appresso di noi assistente farlo cossi essequire con fare il presente Banno omni tempore valituro con ordinare che lo detto sfratto se habbia dà fare il primo di Maggio incominciādo però dal primo di Maggio 1589. In antea, & si come per lo tempo passato se poneuano le Cartelle alle Case che si haueuano d'alloggare nel predetto primo mese di Maggio, se habbiano à ponere nel primo de Gennaro, & se incominciaranno à ponere dette Cartelle alle Case che se hauerādo d'allogare al primo di detto mese di Gennaro 1589. Et se habbia da sfrattare poi al detto primo di Maggio del detto anno vt supra 1589. Declarando di più che lo pesone delle Case che se allogano, che come era solito pagarsi l'intrata à tutti Santi, & l'uscita alla mittà d'Agosto, Al presente si habbia da pagare l'intrata alla mittà di Luglio, & l'vscita al primo di Maggio quando si esce dalla Casa doue se habbita, & nel primo anno quelli che vsciranno dalla Casa doue habitarāno che serrà al primo del detto mese de Maggio 1589. pagaranno pro rata temporis che hauerranno habitato, in la Casa da doue vsciranno, & quelli che si ritrouerando hauer locata la Casa per spatio de piu anni, Volemo che li Contratti restino fermi, & in piedi con che alla fi-

ne del'vltimo anno quando lasceranno la Casa, & che hauerriano da sfrattare in quello anno alla mittà d'Agosto, che sfrattano al primo di Maggio primo che viene vt supra. Et quelli tre mesi, & mezzo che vengono à sfrattare prima paghino ancho pro rata temporis vt supra, & cosi volemo che s' esequa, & osserui. Et non se faccia il contrario per quanto se hà cara la gratia & seruitio della prefata Maestà & pena de ducati mille à quelli che contraueneranno alli sopradetti ordini & banni. Datum Neapoli Die 24. Decembris 1587.

EL CONDE DE MIRANDA

V. Moles Reg. V. Lanarius pro Reg.

Torres pro Secretario.

In Bannorum primo fol. 33.

PRAGMATICA XV.

Frumenta, hordea, millia, panicū, & alia legumina nō possunt emi, vt carius vendantur prope Neapolim.

PErche tra li altri pensieri, che sempre hauemo hauuto, & hauemo per il buon gouerno del presente Regno, non è il minore, che tutto il predetto Regno, & signanter questa fidelissima Città di Napoli si troui abbondante, & grassa nō solo de grani, & orgi, ma anco de miglio, germano, panico, & altre sorte di legumi, & vittuaglie, delle quali si nutrisce, & magna gran parte delli poueri della Prouincia di Terra di lauore, & desiderando noi, che ci sia abundantia, & grassa di detti grani, & legumi, & che tanto li poueri, quanto li ricchi le magnino à prezzo giusto, & honesto. Et perche semo informati che non obstante il Bando sopra ciò fatto per l'Ill. Duca d'Ossuna nostro predecessore alli 5. del mese di Luglio dell'anno. 1584. tutta via si continua per diuerse persone il comprare il detto miglio, germano, panico, & altre sorte de grani & legumi, per infossarli, & conseruarli in magazeno per venderli dopoi a prezzi eccessiui, in graue danno, & preiuditio di tutto il predetto Regno. Volēdo noi à questo prouedere per beneficio publico & signalatamente delli detti poueri, ci è parso fare il presente Bando omni tempore valituro, per

ro, per il quale ordinamo & comandamo che nessuna persona di qualsiuoglia stato, grado,& conditione se sia, debbia comprare ne fare comprare in nissuno tempo miglio, germano, panico, & altre sorte di legume, & vittuaglie in nessuna parte per trenta miglia intorno questa magnifica & fidelissima Città di Napoli, per farne mercantie, & tenerli in magazzeni, ò infossarli per reuenderli, ancora che li ammagazenassero, & infossassero in questa predetta Città, ma solamente se ne possa comprare per vitto, & vso, non altramente, sotto pena à qual siuoglia che contrauenesse di perdere li detti migli, germani, panico,& altre sorte di legume, & vittuaglie predette, che hauesse comprato & tenesse inserrato più del suo vso, & vitto, & anco altra pena corporale a nostro arbitrio riseruata. Et quelli che li accusarāno, guadagneranno la mittà di detti migli, germani, panichi, & altre legume, & vittuaglie, cō declaratione che li viaticari, li quali sono soliti, & soleno comprare detti migli, germani, panichi, & vittuaglie, possano cōprarle infra le dette trenta miglia, pur che non ne faccino magazeni, ne lo infossino, ma che vnico contextu lo portino à riuēdere nel mercato di questa predetta Città, ò in altro luoco nel quale vorranno, sotto la medesima predetta pena, di perdere li migli, germani, panichi, & altre legume, & vittuaglie predette, & altra pena corporale à nostro arbitrio riseruata, restando in suo robore, & efficatia il detto precalendato Bando, & quello che in esso si accusa fatto alli 17. Di Marzo. 1583. similmente per detto Ill. Duca d'Ossuna nostro predecessore circa la prohibitione di non far magazzeni di grani, & orgi. Datum Neap. die 17. Iunij 1588.

EL CONDE DE MIRANDA.

Vidit Lanarius Proregens. Vidit Berricanus Proregens.

Torres pro Secretario. In Bannorum pri. fol. 62.

PRAGMA-

PRAGMATICA XVI.

Frumēta & vetera, & noua debent reuelari etiā ante tēpus.

CONuenendo al seruitio de sua Maestà, & beneficio publico di questo Regno, che non solo si faccia la reuelatione delli grani racolti nello tempo debito conforme alli Regij banni, & vltima nouella pragmatica, ma che s'anticipi il tempo, & si faccia anco delli grani vecchi, che ciascuno haue: per tanto per il presente banno s'ordina, & comanda, ch' ogn'vno debbia reuelare li grani che hauerà racolti, fra termine d'otto giorni, dal di della publicatione del presente bā no cōforme à detti banni, & pragmatica, sotto le pene in esse contente, & de più che ciascuna persona di qual si voglia grado, & conditione se sia, debbia fra il termine di otto giorni vt supra reuelare tutti li grani che tiene in suo potere, cosi noui della presente racolta, come vecchi de tutte le recolte passate, sotto pena di perdere tutto il grano, del quale se ne promette la mità integra all'accusatore, & de più d'anni diece di relegatione s'è nobile, & di anni dieci di galera all'ignobile, & detta reuelatione si debbia fare di detti grani, che ciascuno tenerà in potere vecchi ò noui fra il detto tempo nella Regia Audientia, alla quale ordinamo, che subito debbia mandare le dette reuelationi, & a rispetto delli grani, che hauessero l'vniuersità, obligamo li Sindici, & Eletti à dette pene. Dat. Neap. die 20. mensis Iulij. 1588.

EL CONDE DE MIRANDA.

Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius Proregens.

Torres pro Secretario.


calibrite
colorchecker CLASSIC
mm